



Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150, 151, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n インチ/CSR del 7 luglio 2016

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del 7 luglio 2016:

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO all'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 10 dello stesso articolo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge n. 183 del 2014, il Governo può adottare, con la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;

VISTA la nota DAGL n. 0006313P del 15 giugno 2016 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso la schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150, 151, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ai fini dell'acquisizione della intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni;

CONSIDERATO che, con nota del 20 giugno 2016, detto schema di decreto è stato diramato alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 5 luglio 2016, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno formulato alcune richieste di modifica dello schema di decreto legislativo in esame, nonché talune proposte di integrazione del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 per i contratti di apprendistato (articoli 45 e 55); hanno, altresì, richiesto l'impegno del Governo ad armonizzare la disciplina sul lavoro minorile con la disciplina dell'apprendistato di primo livello di cui all'articolo 43 del D. Lgs. n. 81/2015, richiesta questa resa necessaria al fine di attuare il sistema duale, disposto dalla normativa vigente, permettendo l'attivazione del contratto di apprendistato di primo livello per i minori, in particolare per i quindicenni;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'intesa condizionato all'accoglimento delle proposte di modifica contenute in un documento (All. A) che è stato consegnato:



CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACQUISITO, pertanto, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE L'INTESA

ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150, 151, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 con le modifiche contenute nel documento allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario Antonio Nadde To the second se

II Presidente On. Avv. Enrico Costa

CONSEGNATO MELLA SEDUTA
DEL 7-7-2016



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 16/83/SR02/C9



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 15 GIUGNO 2015, N. 81 E 14 SETTEMBRE 2015, N.N. 148, 149, 150 E 151, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 13, DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183

Punto 2) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano esprime l'intesa sullo schema di decreto legislativo condizionata all'accoglimento delle seguenti richieste di modifica dello schema di D. Lgs. in oggetto e delle proposte di integrazione del D.Lgs. 81/2015.

A. Proposte di modifica dello schema di decreto legislativo:

- l'articolo 5, comma 1, lettera e), n. 2 è riformulato nel modo seguente:
 - "q-bis) svolgimento delle attività già in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di coordinamento e promozione dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano".
- all'articolo 5, comma 1, lettera g), punto 2), il testo è integrato con la parte evidenziata in grassetto:
 - 2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
 - "2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali già nella disponibilità delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano". Affluiscono inoltre, sulla base di specifiche convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi con modello 730....".
- all'articolo 5, comma 1, sopprimere la lettera i), al fine di rinviare l'esame dell'istituto della conservazione dello stato di disoccupazione al secondo correttivo previsto per settembre (come da comunicazione del Ministero del Lavoro in sede di riunione tecnica presso la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni dello scorso 5 luglio).

A tal proposito, le Regioni e le Province Autonome rappresentano con forza l'esigenza di procedere ad un'attività di revisione complessiva degli ulteriori profili di rilievo regionale

И

contenuti negli altri decreti attuativi della legge delega 183/2014 (D.Lgs. 148, 149, 150, 151 del 2015).

Si manifesta fin da ora la necessità di un coinvolgimento tempestivo delle Regioni nella stesura del secondo correttivo del Jobs Act, mediante l'attivazione di un tavolo di lavoro ad hoc.

A tal fine le Regioni si riservano, con successivo atto, di trasmettere un ulteriore documento recante le proposte di modifica della decretazione attuativa del Jobs Act, nelle materie di competenza concorrente.

B. Proposte di integrazione al correttivo, di modifica del D.Lgs. 81/2015

- all'articolo 45 del D.Lgs. 81/2015, comma 4, la locuzione "in accordo" è sostituita con "sentite";
- il comma 5 dell'articolo 45 del d.lgs. 81/2015 è sostituito dal seguente:

"In assenza di regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 46, comma I. Sono fatte salve le convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carice della finanza pubblica, stipulate fino alla regolamentazione regionale."

all'articolo 55 del D. Lgs. 81/2015 è aggiunto il seguente comma 4;

"4. Per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, attivati ai sensi dell'articolo. 3 del D. Lgs 167/2011, che erano in essere al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, è prevista la possibilità di prorogare il contratto di un anno, qualora al momento della scadenza non siano stati conseguiti la qualifica o il diploma professionale".

Si chiede, inoltre, sempre al fine del perfezionamento dell'intesa, che il Governo si impegni ad armonizzare la disciplina sul lavoro minorile con la disciplina dell'apprendistato di primo livello di cui all'art. 43 dei D. Lgs. 81/2015. Tale richiesta si rende necessaria al fine di attuare la sperimentazione del sistema duale nei percorsi icfp, permettendo l'attivazione del contratto di apprendistato di primo livello per i minori, in particolare per i quindicenni.

Si propongono, altresi, i seguenti ulteriori emendamenti non vincolanti ai fini dell'intesa:

All'articolo 1, comma 1, lett. c) (modifica dell'art. 49, comma 3, del D.Lgs 81/2015):

dopo le parole "indicando, altresì, il luogo e la durata della prestazione" sono aggiunte le seguenti: "Per durata della prestazione si intende il numero di ore giornaliere per ciascuna giornata e la loro collocazione temporale".

- > All'articolo 19 comma 3 del D. Lgs. 81/2015, dopo le parole "può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio" sono aggiunte le seguenti: "a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro".
- > All'articolo 21, comma 1, del D. Lgs. 81/2015 alle parole "Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato" sono anteposte le seguenti: "Fatti salvi i contratti stipulati per lo svolgimento di attività stagionali".

Roma, 7 luglio 2016

